

**REGIONE
LAZIO****DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO
CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT
AREA SPORT, INFRASTRUTTURE E SERVIZI SPORTIVI**Alla Dott.ssa Marianna Casavecchia


Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 del servizio di supporto alle attività di competenza dell'Area Sport, Infrastrutture e Servizi Sportivi. Lettera di accettazione incarico.

Premesso che:

- questa Stazione appaltante intende procedere all'affidamento diretto alla S.V., ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche "Codice"), del servizio di supporto alle attività di competenza dell'Area Sport, Infrastrutture e Servizi Sportivi, per il quale è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo Codice.
- La Regione Lazio, per l'espletamento della procedura di affidamento, si è avvalso della piattaforma informatica STELLA;
- con determinazione n. G03696 del 19/03/2026 è stato affidato alla S.V. l'incarico per i servizi di supporto alle attività dell'Area Sport, infrastrutture e servizi sportivi per la reingegnerizzazione dei processi, la programmazione e il monitoraggio degli interventi finanziati, la realizzazione di un sistema omogeneo di classificazione e fascicolazione digitale, per un importo contrattuale pari a euro 84.150,00 oltre Iva come per legge e cassa di previdenza pari al 4%;
- ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 36/2023, la sottoscrizione della presente nota perfeziona l'Accordo fra le parti quale accettazione dell'incarico ed assume valore contrattuale.

La presente nota deve essere sottoscritta digitalmente dalla S.V. in qualità di affidatario e trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: interventiperlosport@pec.regione.lazio.it per accettazione delle condizioni di seguito previste:

Art. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico professionale di supporto alle attività di competenza dell'Area Sport, Infrastrutture e Servizi Sportivi per l'importo contrattuale di **€ 106.769,52** comprensivo di IVA e cassa di previdenza pari al 4%.

L'Affidatario si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente Accordo e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, e l'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi

contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L'Affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente Accordo sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Art. 2 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'importo a base di gara è stato determinato prendendo in considerazione i parametri applicati a professionalità di analogo livello nell'ambito degli interventi regionali finanziati con fondi PNRR.

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra ammontano complessivamente a € 84.150,00 (euro ottantaquattromilacentocinquanta/00), oltre Iva e cassa di previdenza pari al 4%.

Art. 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale n. [REDACTED]

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni concordate con il Responsabile del procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni riportate nell'offerta presentata.

Art. 4 - TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in 170 gg, decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera di accettazione, da completarsi massimo entro un anno solare.

Con cadenza bimestrale, sarà predisposto report delle attività effettuate, nel quale saranno indicate anche le giornate effettivamente svolte, mediante l'utilizzo della tabella riportata nell'offerta presentata.

Art. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso verrà corrisposto con le modalità di seguito indicate:

con cadenza bimestrale, secondo lo schema riportato nell'offerta, previa acquisizione di relazione sulle attività svolte ed emissione di regolare fattura.

I pagamenti avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 30 gg. dall'emissione della fattura stessa.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: SHQSC9.

Art. 6 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il presente Accordo potrà essere risolto mediante PEC, al verificarsi di una delle cause di esclusione previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), da inviarsi dalla Stazione appaltante all'Affidatario. In tal caso l'Affidatario nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano gli articoli 122 e 123 del D.lgs.

n. 36/2023.

Il recesso e la risoluzione avvengono con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 7 - OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente Accordo per le fatture emesse da:

- Marianna Casavecchia, 


Non vi sono persone delegate ad operare sul conto corrente.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente Accordo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 8 - PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente Accordo saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al citato Regolamento UE, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 9 - CLAUSOLE FINALI

Il presente Accordo produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 10 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti all'esecuzione del presente Accordo foro esclusivo competente quello di Roma.

Art. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs.36/2023 e al D.lgs. 81/2008, alla richiesta di offerta.

data 01/04/2026

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Stefano Fermante



L'Affidatario per accettazione
Dott.ssa Marianna Casavecchia